

Repertorio n. 42.438

Raccolta n. 19.760

VERBALE
"IN MUSICAE VIRTUTE"
REPUBBLICA ITALIANA

Il **sedici dicembre duemilaventicinque** in Lucca, Via di Tempagnano n.150/a, nel mio studio, alle ore diciotto.

Avanti a me **dott. Francesco De Stefano**, Notaio in Lucca, iscritto nel Ruolo del Distretto di Lucca,

si è riunita

l'assemblea dell'associazione **"IN MUSICAE VIRTUTE ETS"**, con sede in Lucca, frazione Saltocchio, Via delle Ville n.321, codice fiscale 02655570469 iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal 2 Maggio 2023 n.8917 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto sociale relativa all'integrazione dell'oggetto sociale delle attività previste dalle lettere f) e j) dell'art. 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, quindi:

f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

j) - radiodiffusione sonora a carattere comunitario.

2. Varie e conseguenziali.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto Il Presidente del Consiglio Direttivo **Borella Amedeo Maria Orso**, nato a Lucca il 13 dicembre 1999, domiciliato per la carica presso la sede sociale, **della cui identità personale io Notaio sono certo**, il quale mi chiede di redigere il presente Verbale.

Io Notaio dò atto di quanto segue.

Il Presidente,

RILEVA

- la regolare convocazione dell'assemblea a norma di Statuto.

DA' ATTO CHE SONO PRESENTI

- la presenza, in proprio o per delega, della totalità degli associati - deleghe agli atti sociali;

- il Consiglio Direttivo nelle persone di

- **Borella Amedeo Maria Orso** - Presidente

- **Squilloni Andrea** - Vice presidente e Segretario

- **Squilloni Sara** - Consigliere

DICHIARA

- validamente costituita l'assemblea straordinaria.

Il Presidente apre la discussione e svolge una ampia e dettagliata relazione sul capo unico dell'ordine del giorno.

In particolare, il Presidente propone di integrare lo scopo dell'Associazione con le attività previste dalle lettere f) e j) dell'art. 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, quindi:

f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

j) - radiodiffusione sonora a carattere comunitario.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

DELIBERA

1. L'Art.2 dello statuto sociale è integrato e modificato come segue:

Registrato a Lucca
il 29/12/2025
al n. 10236 serie 1T

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- A. Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.
- B. Organizzazione di eventi musicali, noleggio attrezzature musicali, organizzazione viaggi per eventi musicali, lezioni musicali, consulenza per eventi musicali e culturali.
- C. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- D. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- E. Promozione attraverso eventi della cultura delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, della formazione, espressione creazione, produzione e fruizione culturale.
- F. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- G. Radiodiffusione sonora a carattere comunitario.

L'Associazione intende, in particolare, svolgere le seguenti attività:

- 1. Realizzare attività di tipo educativo e formativo anche con altre associazioni, in cui statuto e attività risultino affini o congruenti con l'Associazione, con lo scopo di divulgare lo studio della musica e di uno o più strumenti musicali con particolare attenzione alla musica jazz.
- 2. Organizzare, promuovere o realizzare corsi di musica rivolti principalmente a giovani in età scolare come attività finalizzata alla promozione e valorizzazione di valori sociali quali la formazione, lo studio e la socializzazione
- 3. Organizzare, promuovere o realizzare raccolte fondi sia attraverso la contribuzione libera degli associati che di terzi finalizzate all'acquisto di strumenti musicali da destinare in dono a ragazzi in età scolare appartenenti a nuclei familiari non abbienti e con ISEE inferiore a €. 5000 (cinquemila euro) annui.
- 4. Organizzare, promuovere o realizzare eventi, concerti o serate di musica dove artisti, musicisti gruppi e/o gli studenti dei corsi e altri gruppi musicali potranno esibirsi.
- 5. Organizzare anche eventi di musica jazz finalizzati a divulgarne la conoscenza dando così visibilità e favorendo la promozione delle attività dell'Associazione

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale .

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico."

2. E' approvato il testo dello Statuto Sociale nella versione aggiornata limitatamente all'art.2 e dalla cui lettura sono dispensato. Tale testo si allega al presente atto alla lettera "A".

3. Il Presidente del Consiglio Direttivo è delegato ad apportare ogni modifica necessaria all'esecuzione della presente delibera."

La proposta è approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore diciotto e minuti trentacinque.

Del presente atto scritto da me Notaio su un foglio per pagine tre ho dato lettura, presente l'Assemblea, al costituito, che l'approva Sottoscritto alle ore diciotto e minuti quaranta.

Firmati: Amedeo Maria Orso Borella -

--- Francesco De Stefano - notaio - Sigillo ---

STATUTO
Associazione
"IN MUSICAE VIRTUTE" - ETS

Allegato "A"
al n. 19.760
della RACCOLTA

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore ") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"IN MUSICAE VIRTUTE" - ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Lucca e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- A. Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.
- B. Organizzazione di eventi musicali, noleggio attrezzature musicali, organizzazione viaggi per eventi musicali, lezioni musicali, consulenza per eventi musicali e culturali.
- C. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- D. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- E. Promozione attraverso eventi della cultura delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, della formazione, espressione creazione, produzione e fruizione culturale.
- F. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- G. Radiodiffusione sonora a carattere comunitario.

L'Associazione intende, in particolare, svolgere le seguenti attività:

- 1. Realizzare attività di tipo educativo e formativo anche con altre associazioni, in cui statuto e attività risultino affini o congruenti con l'Associazione, con lo scopo di divulgare lo studio della musica e di uno o più strumenti musicali con particolare attenzione alla musica jazz.
- 2. Organizzare, promuovere o realizzare corsi di musica rivolti principalmente a giovani in età scolare come attività finalizzata alla promozione e valorizzazione di valori sociali quali la formazione, lo studio e la socializzazione
- 3. Organizzare, promuovere o realizzare raccolte fondi sia attraverso la contribuzione libera degli associati che di terzi finalizzate all'acquisto di strumenti musicali da destinare in dono a ragazzi in età scolare appartenenti a nuclei familiari non abbienti e con ISEE inferiore a €. 5000 (cinquemila euro) annui.
- 4. Organizzare, promuovere o realizzare eventi, concerti o serate di musica dove artisti, musicisti gruppi e/o gli studenti dei corsi e altri gruppi musicali potranno esibirsi.

5. Organizzare anche eventi di musica jazz finalizzati a divulgarne la conoscenza dando così visibilità e favorendo la promozione delle attività dell'Associazione

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei

bilanci e consultare i libri associativi;

- proporre e/o farsi promotori di idee, progetti o altro utile al perseguimento delle finalità e scopi dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto , negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni .

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima .

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo ;

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione . Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio .

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati .

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati ;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 1 e 3, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza .

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni .

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede legale dell'Ente, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi .

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 .

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmati: Amedeo Maria Orso Borella -

--- Francesco De Stefano - notaio - Sigillo ---

Io sottoscritto Dottor **DE STEFANO Francesco**, Notaio in Lucca, con studio in Via di Tempagnano n. 150/a

certifico

ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento cartaceo.

Lucca, ventinove dicembre duemilaventicinque.



Firmato digitalmente da
FRANCESCO DE STEFANO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
LUCCA:80005290467